



COMUNE DI MARTINIANA PO

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

N. 19

OGGETTO:

**RIDEFINIZIONE DELLA FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE.
DETERMINAZIONI.**

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO, addì VENTI del mese di GIUGNO alle ore 21:00 nella solita sala delle adunanze, si è riunito, a norma di legge, in seduta pubblica Straordinaria, di Prima convocazione, il Consiglio comunale, con la presenza dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. BERARDO VALDERICO	Sindaco	Sì
2. BERARDO BRUNO	Consigliere	Sì
3. NASI DANILO	Consigliere	Sì
4. BASSI BARBARA	Consigliere	Sì
5. PEGOLO MASSIMO	Consigliere	Sì
6. MAMINO LUCIANO	Consigliere	Sì
7. MARCHETTO ENRICA	Consigliere	Sì
8. CILLUFFO ROBERTO	Consigliere	Sì
9. ALLASIA BRUNO	Consigliere	Sì
10. MANA MARTINA	Consigliere	Sì
11. MAIRONE PALMIRO	Consigliere	Giust.
	Totale Presenti:	10
	Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale ZEROLI Dott.ssa Sonia il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco BERARDO VALDERICO riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Il Comune di Martiniana Po è dotato di uno Strumento Urbanistico Generale, approvato nel 1990 con D.G.R. n. 91-35913 del 06/03/1990, successivamente integrato e modificato con:
 - Variante Strutturale n. 1/1996 al PRGC approvata con D.C.C. n.37 del 21/11/1996, approvato con D.G.R. n. 25-27987 del 22/09/1999;
 - Variante Parziale n. 1/2000 approvata con D.C.C. n. 23 del 28/09/2000;
 - Variante Parziale n. 2/2002 approvata con D.C.C. n. 22 del 25/09/2002;
 - Variante Strutturale n.2/2003 al PRGC approvata con D.C.C. n. 14 del 28/06/2004, approvato con D.G..R. n. 8-7661 del 03/12/2007;
 - Variante Parziale n. 3/2009 approvata con D.C.C. n 15 del 29/09/2009;
 - Variante Parziale n. 4/2020 aproavata con D.C.C. n. 1 del 21/05/2020.
- Il suddetto P.R.G.C. del territorio di Martiniana Po come sopra richiamato nell'ambito del procedimento di formazione è già stato assoggettato a V.A.S., pertanto integrato con il Rapporto ambientale;
- A fronte dell'attuazione dello stesso Piano Regolatore Comunale, stanno emergendo delle puntuali necessità di modifica al fine di recepire le esigenze sopravvenute di organizzazione del territorio, secondo criteri più coerenti al contesto, più funzionali alla salvaguardia delle risorse e maggiormente rispondenti ai bisogni di infrastrutturazione e di dotazione di servizi.

Nello specifico la Variante parziale che l'Amministrazione andrà ad approvare prevede, fra l'altro, la ridefinizione del vincolo cimiteriale ed in particolare la riduzione a mt. 50 della fascia di rispetto per quanto attiene le aree presenti sul lato est dell'attuale area cimiteriale e ciò per consentire una migliore organizzazione degli spazi pubblici nell'ambito dei quali è prevista la realizzazione del magazzino comunale da utilizzarsi anche come presidio per la Protezione Civile non disponendo di aree alternative evidenziando che l'attuale area a spazi pubblici destinata a parcheggi è posizionata in una zona facilmente raggiungibile sia dalla viabilità comunale che da quella provinciale essendo posta in fregio ad entrambe; la prevista realizzazione del magazzino comunale deve soddisfare esigenze legate al ricovero dei mezzi per lo sgombero neve e per lo spargimento di sabbia e sale i quali (sabbia e sale) è auspicabile siano conservati al riparo dagli agenti atmosferici ed in particolare da neve e ghiaccio per un pronto ed efficiente utilizzo nella stagione invernale anche nella logica dell'assolvimento degli obblighi in materia di protezione civile circa la fruibilità dell'esteso reticolo di strade comunali poste in zone impervie laddove ancora vi è popolazione residente;

al fine di perseguire le finalità pubbliche di cui sopra, è intendimento dell'Amministrazione Comunale procedere alla ridefinizione del limite del vincolo cimiteriale per la porzione strettamente necessaria ed in particolare nella zona indicata nell'allegata planimetria sottoposta al parere della competente ASL;

- ai sensi dell'art.54 del Regolamento di Polizia Mortuaria (approvato con D.P.R. n.285 del 10.09.1990), è in corso la predisposizione del Piano Regolatore del Cimitero Comunale, ma nel frattempo dell'approvazione dello stesso, ai fini dell'adeguamento obbligatorio sopra menzionato del vigente P.R.G.C. è urgente procedere alla riformulazione della fascia di rispetto cimiteriale ai sensi del comma 6-bis dell'art.27 della L.R. 56/77 come modificato dall'art. 44, comma 1, L.R. 25 marzo 2013, n. 3, in quanto deve essere recepita dallo strumento urbanistico;

Richiamato l'art. 338 del R.D. del 27-7-1934 n. 1265 il quale è del seguente tenore:

I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge.

Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai cimiteri militari di guerra quando siano trascorsi 10 anni dal seppellimento dell'ultima salma.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa fino a lire 200.000 e deve inoltre, a sue spese, demolire l'edificio o la parte di nuova costruzione, salvi i provvedimenti di ufficio in caso di inadempienza.

Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:

a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;

b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari.

Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre.

Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, previsto dal presente articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente.

All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Considerato che:

- nel rispetto della versione originaria dell'art.27 della L.R. 56/77, dovevano essere definite all'esterno del cimitero, delle zone di rispetto che non potevano avere una profondità inferiore a 150 mt. e che dovevano corrispondere con quella indicata nel Piano Regolatore Generale Comunale in quanto, come ribadito nella Circolare del Presidente della Regione Piemonte n.16/URE del 09.12.1987, la tesi dell'esistenza di due diverse fasce di rispetto è insostenibile, esiste un'unica fascia di rispetto ed è quella sanitaria che deve essere recepita dallo strumento urbanistico.

- secondo quanto ripreso dalla circolare sopra menzionata, nonostante la legge regionale non fissasse limiti precisi sulla possibilità di riduzione della fascia di rispetto, limitandosi ad ammetterne "la parziale riduzione", escludendo solo la totale soppressione della fascia, è illegittimo ridurre la

fascia sotto il minimo previsto di 50 metri, come poi indicato al comma 6/bis dell'art.27 della L.R. 56/77 e s.m.i.;

- le modifiche apportate all'art.27 della L.R. 56/77 dalla Legge Regionale 25 marzo 2013, n.3 hanno introdotto una fascia di rispetto di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale (richiamando tra l'altro le disposizioni dell'art.338 del R.D. del 27-7-1934 n. 1265), all'interno della quale è fatto divieto di costruire, fatto salvo quanto previsto nei commi 6-bis, 6-ter e 6-quater del medesimo articolo

- ai sensi del comma 6-bis dell'art.27 del provvedimento legislativo prima citato il Consiglio può approvare la riduzione della fascia di rispetto nel caso in cui, l'impianto cimiteriale sia "separato dal centro urbano da infrastrutture stradali, ferroviarie o da elementi naturali quali dislivelli rilevanti, fiumi, laghi",

- facendo espresso riferimento ai criteri di valutazione delle proposte di riduzione delle fasce di rispetto cimiteriale menzionati nella nota della Regione Piemonte – Assessorato Assistenza Sanitaria, in data 17.03.1995, prot. n.1867/48/767 nonché nell'art.6-bis dell'art.27 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii., nel caso in oggetto risulta evidente la presenza di infrastrutture stradali quali la strada provinciale e una strada comunale, vere e proprie barriere antropiche, le quali costituiscono un limite all'uso della fascia nella sua totalità impedendone, comunque, l'edificazione sia di edifici privati che eventuali ampliamenti del cimitero stesso;

- all'interno della fascia sono presenti numerosi agglomerati edificati (edifici con aree di pertinenza) di antica data, la cui esclusione dal vincolo è considerata ammissibile ai sensi della nota della Regione Piemonte – Assessorato Sanità del 06.07.1998, prot. n.7579/27.002 in cui si precisa, ad integrazione di quanto disposto dal punto b3) dell'allegato "A" alla nota dell'Assessorato regionale all'Assistenza Sanitaria n. 1867/48/767 del 17.03.1995 (assetto degli edifici esistenti), che la riduzione della fascia è altresì consentita per escludere dal vincolo aree di completamento di tessuto urbano, intese come aree intercluse e residuali tra aree già edificate all'interno della fascia di rispetto.

Acquisita la relazione tecnico-sanitaria comprensiva di documentazione fotografica ed estratti planimetrici a firma del Sindaco nonché il parere dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente espresso con nota in data 22/05/2024 prot. n. 69051 pervenuta al Comune di Martiniana Po in data 22/05/2024 ed ivi annotata al prot. n. 2013 del 22/05/2024 che in copia si allegano alla presente;

Ritenuto quindi di procedere, per le motivazioni sopra esposte, alla riformulazione con parziali riduzioni della fascia di rispetto cimiteriale come da documentazione allegata alla presente e nel rispetto dell'allegato parere dell'Azienda Sanitaria Locale;

Dato atto che, benchè si intenda procedere alla parziale riduzione della fascia di rispetto limitatamente al lato Est (sui lati sud e ovest-parte è mantenuta inalterata come indicata nel vigente PRGC), verrà comunque tenuto in considerazione che un eventuale ampliamento del sito cimiteriale, attualmente non in previsione, non potrà avvenire all'interno di una fascia esaurita, come specificato nella Circolare del Presidente della Regione Piemonte n.16/URE del 09.12.1987.

Visti:

- il D.P.R. n.285/90 e ss.mm.ii.,

- la Circolare esplicativa del Ministero della Sanità n.24 del 24/06/1993,

- nota della Regione Piemonte, Assessorato all'assistenza sanitaria, in data 17.03.1995, prot.1867/48/767,

- la nota della Regione Piemonte, Assessorato Sanità in data 06/07/1998, prot.7579/27.002,

- la nota della Regione Piemonte

- Direzione Sanità Pubblica datata 6 giugno 2001 prot.9735/27.002,

- l'art.27 della L.R. 56/77 come modificato dalla Legge Regionale 25 marzo 2013, n.3;

Considerata la competenza del Consiglio Comunale a deliberare;

Udita l'illustrazione dell'argomento operata dal Sindaco e gli interventi nel breve dibattito svoltosi.

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità dei vari settori ai sensi del D.Lgs. n.267/2000;

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Martiniana Po. Responsabile Procedimento: Rolando Elisa (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano:

presenti: 10

votanti: 8

favorevoli: 8

contrari: /

astenuti: 2 (Allasia e Mana)

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse, tutte richiamate, formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare la riformulazione della fascia di rispetto del cimitero come definita ai sensi dell'art.27 della L.R. 56/77 dalla Legge Regionale 25 marzo 2013, n.3 e la successiva parziale riduzione sul lato est, in conformità al medesimo provvedimento legislativo, per la presenza di infrastrutture stradali con l'annessa relazione tecnico-sanitaria comprensiva di documentazione fotografica ed estratti planimetrici;
3. di dare atto che la riformulazione con parziali riduzioni della fascia di rispetto cimiteriale assumerà efficacia solo in seguito all'emissione del relativo decreto sindacale;
4. di dare mandato agli Uffici di provvedere agli adempimenti di comunicazione e aggiornamento conseguenti al decreto sindacale.
5. Di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa alla Provincia di Cuneo e alla Regione Piemonte per gli adempimenti di competenza ed è sottoposta a condizione risolutiva dei relativi nulla osta.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
F.to: BERARDO VALDERICO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
F.to: ZEROLI Dott.ssa Sonia

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge.

Li, 17/07/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZEROLI Dott.ssa Sonia